

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 aprile 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2020, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)». (21R00063) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2020, n. 4.

Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti. (21R00064) Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2020, n. 0124/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e per l'organizzazione o il riconoscimento del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore, in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne). (21R00065) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2020, n. 0141/Pres.

Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j-ter) e dell'articolo 39, comma 1, lettera h-ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). (21R00066) Pag. 10


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2020, n. 0142/Pres.

Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6. (21R00067) Pag. 13

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2020, n. 38.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni. (21R00056) Pag. 17



LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2020, n. 39.
Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni. (21R00057). *Pag.* 21

REGIONE SICILIA
LEGGE 3 dicembre 2020, n. 29.
Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. (21R00062). *Pag.* 24



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2020, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47S3 del 19 novembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2277 del 13 novembre 2020;

E M A N A
il seguente regolamento:

Regolamento Regionale recante: «Individuazione E disciplina dei distretti del cibo. Art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)»

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), disciplina la costituzione ed il riconoscimento dei distretti del cibo. In particolare:

- a) le modalità di costituzione del Distretto;
- b) le modalità di riconoscimento del Distretto;
- c) i contenuti del Piano di Distretto;
- d) la revoca del riconoscimento del Distretto.

Art. 2.

Finalità

1. I distretti del cibo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), promuovono lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favoriscono l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantiscono la sicurezza alimentare, diminuiscono l'impatto ambientale delle produzioni, riducono lo

spreco alimentare e salvaguardano il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi della normativa nazionale, si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;


e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli e le attività di prossimità, di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

2. I distretti del cibo possono rappresentare anche la combinazione di distretti o sistemi produttivi elencati nelle lettere da a) ad h) di cui al comma 1.



Art. 4.

Costituzione del Distretto del cibo

1. Il Distretto del cibo è costituito mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.

2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale del Piemonte al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione, e l'offerta turistica locale.

3. I soggetti aderenti all'accordo, rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del Distretto, sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati, portatori di interesse rispetto alla strategia proposta.

4. All'accordo possono aderire:

a) le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;

b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

c) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

d) altri soggetti privati, operanti in settori diversi che perseguano gli obiettivi del Distretto, purché il Distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi;

e) gli enti pubblici locali, le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie turistiche locali (ATL), gli Enti di ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;

f) le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'art. 42 della legge regionale n. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;

g) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'art. 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

h) le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

i) Associazioni dei consumatori e Gruppi d'acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.

5. L'accordo garantisce:

a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;

b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;

c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

Art. 5.

Elementi costitutivi del Distretto del cibo

1. Elementi costitutivi del Distretto del cibo sono:

a) il soggetto referente/legale rappresentante;

b) l'assemblea di Distretto;

c) l'accordo di Distretto;

d) il piano di Distretto.

Art. 6.

Soggetto referente

1. Il soggetto referente del Distretto, nominato dall'assemblea del Distretto e individuato tra i soggetti aderenti:

a) ha la rappresentanza legale del Distretto;

b) predispone ed attua il Piano di distretto;

c) provvede all'organizzazione delle attività del Distretto;

d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto e la trasmette entro il 30 aprile dell'anno successivo alla competente struttura regionale.

2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.

Art. 7.

Assemblea di Distretto

1. L'Assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'Accordo di distretto.

2. L'assemblea di Distretto:

a) approva il Piano di distretto di cui all'art. 9 e gli eventuali aggiornamenti;

b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del piano stesso;

c) propone la revoca del riconoscimento del Distretto.


3. L'assemblea di Distretto adotta un proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del Distretto medesimo.

Art. 8.

Accordo di Distretto

1. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

a) l'ambito territoriale interessato dal Distretto;



b) la forma giuridica, conforme al codice civile, che il Distretto assume a seguito del riconoscimento;

c) le modalità e le regole di partecipazione degli aderenti;

d) le modalità di composizione degli organi e le regole per l'assunzione delle decisioni;

e) la composizione dell'Assemblea di distretto di cui all'art. 7;

f) le finalità del Piano di distretto di cui all'art. 9.

Art. 9.

Piano di distretto

1. Il Piano di distretto ha durata triennale e prevede:

a) la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socio-economici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;

b) la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;

c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

e) il cronoprogramma di massima delle azioni.

2. Nel corso del periodo di validità il Piano di distretto può essere aggiornato, su proposta del soggetto referente di cui all'art. 6 o di altro soggetto aderente all'Accordo, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico, e deve essere approvato dall'assemblea di cui all'art. 7.

Art. 10.

Requisiti per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento regionale, il Distretto deve avere sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.

2. Qualora il Distretto operi in un territorio interregionale, il riconoscimento è concesso qualora la parte prevalente dell'attività ricade nel territorio della Regione Piemonte.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto richiedente deve soddisfare le condizioni di cui all'art. 11 circa:

a) l'ambito produttivo;

b) la territorialità;

c) la rappresentatività;

d) la *governance*.

Art. 11.

Condizioni per il riconoscimento

1. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), il soggetto richiedente rappresenta uno o più prodotti agricoli e/o alimentari. A tal fine sono definiti:

a) prodotti agricoli i prodotti di cui all'art. 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) prodotti alimentari i prodotti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

2. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), il soggetto richiedente dimostra di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che può comprendere parte o tutto il territorio regionale. Il territorio minimo è di cinque comuni contigui.

3. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), il soggetto richiedente dimostra di essere rappresentativo della produzione agroalimentare realizzata nel territorio del Distretto. La rappresentatività è dimostrata con parametri coerenti con le finalità del Distretto utilizzando dati ufficiali desunti da banche dati istituzionali. Il Distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta almeno il 30 per cento rispetto al dato del territorio definito. In alternativa il Distretto deve aggregare almeno cento imprese singole o associate.

4. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), il soggetto richiedente dimostra di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al Distretto, attraverso l'adozione dell'accordo di cui all'art. 8.

Art. 12.

Riconoscimento del Distretto del cibo

1. Il soggetto referente del Distretto di cui all'art. 6 trasmette alla struttura regionale competente l'istanza per la concessione del riconoscimento allegando:


a) l'accordo di Distretto;

b) il regolamento di funzionamento dell'assemblea di Distretto;

c) il Piano di distretto.

2. La mancata trasmissione anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l'irricevibilità dell'istanza.

3. La struttura competente verifica la coerenza tra il Distretto costituito e quello individuato sulla base delle condizioni indicate all'art. 11.



4. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 3 la struttura regionale competente:

- a) concede il riconoscimento del Distretto;
- b) rigetta il riconoscimento del Distretto.

5. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto referente.

Art. 13.

Relazione annuale del Distretto

1. Il soggetto referente del Distretto rurale entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 6, invia alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:

- a) l'elenco dei soci/aderenti;
- b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del Distretto da parte dei soggetti aderenti;
- c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
- d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel Piano di distretto;
- e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del Piano;
- f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.

2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del Distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Piano di distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento.

Art. 14.

Mantenimento dei requisiti

1. La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 10.

2. Per la verifica di cui al comma 1, la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

Art. 15.

Adeguamento dei distretti

1. La struttura regionale competente, previo confronto con gli enti e gli organismi indicati all'art. 4, può adeguare gli ambiti territoriali dei Distretti tenendo conto anche di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

Art. 16.

Revoca del riconoscimento

1. La struttura regionale competente revoca la concessione del riconoscimento:

- a) quando lo richieda l'assemblea;

b) qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'art. 10.

Art. 17.

Registro nazionale dei Distretti del cibo

1. La Regione, entro trenta giorni dal loro riconoscimento, provvede a comunicare la costituzione dei nuovi distretti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la loro iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.

2. La Regione, entro trenta giorni dalla revoca del riconoscimento, provvede a comunicarla al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la cancellazione dal Registro nazionale dei distretti del cibo.

Art. 18.

Contratti di Distretto di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2019

1. I soggetti riconosciuti come Distretti del cibo ai sensi del presente regolamento, per poter beneficiare degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si attengono alle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 22 luglio 2019 (Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo) e dei successivi atti applicativi.

2. A tal fine i diversi soggetti operanti nel territorio del Distretto sottoscrivono un contratto di Distretto che individui gli obiettivi, le azioni, i risultati attesi e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, secondo le prescrizioni definite dalla normativa nazionale.

Art. 19.

Norma finale

1. I distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti dalla Regione, sono riconosciuti quali Distretti del cibo ai sensi del presente regolamento qualora si adeguino entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 dandone comunicazione alla struttura regionale competente.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 13 novembre 2020

p. Il Presidente
Il Vicepresidente
CAROSSO

21R00063



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2020, n. 4.

Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 48/Sez. Gen. del 26 novembre 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Trentino-Alto Adige, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia, intende proseguire nel processo che la vede impegnata a garantire una copertura previdenziale a tutta la popolazione del territorio regionale al fine di assicurare a tutti i cittadini un futuro dignitoso e prevenire quindi condizioni di disagio sociale. In particolare, la Regione, con le disposizioni seguenti interviene a sostegno della previdenza complementare di una delle categorie di lavoratori, quella degli artisti, che in determinate occasioni può trovarsi in condizioni di difficoltà. Proprio per il tipo di attività lavorativa che svolgono, infatti, gli artisti possono trovarsi con versamenti contributivi di carattere obbligatorio di bassa entità e soprattutto discontinui. Risulta pertanto importante incentivarli ad affiancare al cosiddetto primo pilastro, un sistema di previdenza complementare che consenta loro trattamenti pensionistici futuri dignitosi.

2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'intervento previsto nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano direttamente tramite proprie strutture provinciali o mediante convenzione con enti o organismi previdenziali nazionali o locali.

Art. 2.

Destinatari

1. A coloro che svolgono attività artistica, come definita secondo i criteri individuati da ciascuna Provincia autonoma, spetta il contributo di cui all'art. 3 a condizione che:

a) siano residenti da almeno due anni nella Regione Trentino-Alto Adige;

b) l'attività artistica sia svolta in via esclusiva o quanto meno prevalente secondo i criteri stabiliti da ciascuna Provincia autonoma;

c) si trovino nelle condizioni economiche individuate da ciascuna Provincia autonoma.

Art. 3.

Intervento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai soggetti di cui all'art. 2 spetta un contributo annuo pari ad euro 500,00 ad integrazione dei versamenti dagli stessi effettuati in una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). In particolare per poter ricevere il contributo l'interessato deve effettuare versamenti a proprio carico, nella forma pensionistica per un importo annuo pari almeno ad euro 500,00. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. Il contributo è concesso previa domanda da presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente secondo le modalità e i termini dalla stessa stabiliti. Ciascuna Provincia autonoma individua altresì i termini e le modalità per l'erogazione dell'intervento.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Eventuali disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale.

2. Per gli anni 2021 e 2022 in ragione «degli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'importo di cui all'art. 3 comma 1 a carico del soggetto interessato è ridotto della metà.


3. Nella presente legge i termini riferiti a persone riportati nella sola forma maschile si riferiscono indistintamente sia a persone di sesso maschile che femminile.

4. Gli importi di cui all'art. 3 comma 1 possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla media della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati delle due Province autonome.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa, complessiva di euro 500 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, da suddividersi in parti uguali per ciascuna Provincia autonoma. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorità per l'accesso all'intervento, nonché a graduare l'entità dello stesso in relazione ai medesimi criteri di priorità.



2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2021 e 2022 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» Titolo 1 «Spese correnti» con contestuale pari riduzione dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondo di riserva» Titolo 1 «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 20 novembre 2020

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

21R00064

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 settembre 2020, n. 0124/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e per l'organizzazione o il riconoscimento del corso per l'utilizzo dell'elettroscorditore, in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 42 del 14 ottobre 2020)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente tutela pesca (ETP);

Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente tutela pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente tutela patrimonio ittico (ETPI);

Visto in particolare l'art. 19, che stabilisce che il Piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge regionale n. 42/2017;

Visto l'art. 31 che disciplina l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e in particolare:

il comma 1, che dispone che la cattura di fauna ittica ai fini di studio o salvaguardia è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI;

comma 2, il quale dispone che l'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettroscorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica;

comma 3, il quale dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di cattura della fauna ittica ai fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;

comma 4, il quale dispone che in ogni caso l'elettroscorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI;

comma 5, dispone che il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4;

Visto l'art. 48, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le materie in conformità a quanto previsto dal Piano di gestione ittica di cui all'art. 19 e previo parere del Comitato ittico;

Visto in particolare:

il comma 1, lettera e), dell'art. 48, che stabilisce che con regolamento regionale è disciplinata l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettroscorditore in attuazione di quanto previsto dall'art. 31;

Visto l'art. 49, delle norme transitorie della legge regionale n. 42/2017 il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'art. 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare:


a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse;

b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'art. 21;

Visto inoltre il comma 3, del medesimo art. 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1;

Preso atto che il Piano di gestione ittica non è ancora stato adottato dall'Ente tutela patrimonio ittico;

Preso atto che nelle more della adozione del Piano di gestione sopra citato, sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1836;



Richiamate le Linee guida sopra citate;

Richiamato il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente tutela patrimonio Ittico espresso nella seduta del 24 giugno 2019;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020, n. 1423;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante “Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e per l'organizzazione o il riconoscimento del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione dell'art. 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante «Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e per l'organizzazione o il riconoscimento del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore, in attuazione dell'art. 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)».

(Omissis).

Capo Primo
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione o il riconoscimento, da parte dell'ETPI, del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore, di cui all'art. 31 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito denominata legge.

2. Non rientra nelle competenze dell'ETPI il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio per le specie elencate nell'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Capo SECONDO

AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI FAUNA ITTICA A FINI DI STUDIO

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio può essere presentata all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) dai seguenti soggetti:

- a) tecnici professionisti del settore naturalistico, in possesso di specifiche ed attestabili competenze ed esperienze professionali in materia di risorse ittiche delle acque interne (pesci e crostacei);
- b) università, musei, enti pubblici o privati di ricerca.

Art. 3.

Presentazione dell'istanza

1. L'interessato presenta anche per via telematica l'istanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, su apposito modulo predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale.


2. L'istanza indica:

- a) i dati di identificazione del richiedente e relativi recapiti (telefono, mail, pec) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il procedimento autorizzativo;
- b) il progetto dello studio da effettuare, recante le seguenti specificazioni:
 - 1) le finalità perseguite;
 - 2) le specie oggetto di studio e il numero degli esemplari che si intende catturare;
 - 3) le modalità di cattura e di gestione del campione raccolto;
 - 4) l'eventuale richiamo di specifiche norme tecniche;
 - 5) le misure di profilassi e di manipolazione della fauna ittica;
 - 6) il tratto di corso d'acqua interessato;
 - 7) il periodo e la durata prevista dell'attività di cattura;
 - 8) le caratteristiche delle attrezzature che il richiedente intende utilizzare per le catture nonché le relative modalità di gestione;
 - 9) l'indicazione della destinazione degli esemplari catturati;
- c) l'elenco nominativo delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto, con l'indicazione della mansione assegnata a ciascuno;
- d) l'eventuale richiesta all'utilizzo dell'elettrostorditore, accompagnata dai nominativi delle persone abilitate, ai sensi del comma 4 dell'art. 31 della legge, alla cattura della fauna ittica mediante elettrostorditore nonché dalla seguente documentazione attestante:
 - 1) che il richiedente, o la persona da quello incaricata della cattura, ha frequentato e superato l'esame finale di un corso di formazione all'uso dell'elettrostorditore, organizzato o riconosciuto dall'ETPI ai sensi del Capo Quarto, con l'indicazione della data e delle materie del corso di abilitazione frequentato;
 - 2) che l'apparecchio elettrostorditore, o altro apparecchio a generatore autonomo di energia elettrica in uso del richiedente, garantisce la conservazione della fauna ittica, è dotato di certificazione CE, ne è stata effettuata la periodica e regolare manutenzione e revisione.

3. L'istanza presentata da soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è accompagnata dal curriculum professionale datato e sottoscritto dal richiedente persona fisica, attestante il possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia di risorse ittiche delle acque interne (pesci e crostacei).

4. L'istanza presentata da soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), aventi veste associativa o societaria, è accompagnata da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco delle esperienze professionali in materia di risorse ittiche delle acque interne (pesci e crostacei) possedute dai soggetti esecutori dello studio.

5. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), è redatto in conformità alle Buone Pratiche recate dall'Allegato A al presente regolamento.



Art. 4.

Istruttoria

1. I progetti difformi dall'Allegato A al presente regolamento comportano l'archiviazione dell'istanza.

2. L'ETPI invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine di dieci giorni, nel caso di mancata presentazione di alcuno degli elementi elencati ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.

Art. 5.

Autorizzazione

1. Il direttore generale dell'ETPI rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente, salvo sospensione dei termini del procedimento nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dello studio prevista dal richiedente. L'ETPI concede la proroga della durata, su richiesta motivata presentata dal titolare dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione viene trasmessa al richiedente a mezzo di posta elettronica certificata (pec), oppure a mezzo di raccomandata postale; su richiesta dell'interessato viene trasmessa anche tramite posta elettronica ordinaria.

4. L'autorizzazione dispone che:

a) nell'esercizio della cattura è arrecato il minor disagio possibile alla fauna ittica e ai suoi habitat;

b) nel caso di cattura della fauna ittica mediante uso dell'elettrostorditore, ciascun apparecchio è manovrato, di persona, esclusivamente dai soggetti indicati dal richiedente, che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di cui al Capo quarto;

c) la fauna ittica catturata, esaurite le operazioni a fini di studio, è liberata nello stesso luogo di cattura, salvo che il progetto allegato all'istanza preveda una diversa destinazione, purché conforme alle previsioni del Piano di gestione ittica di cui all'art. 19 della legge; l'autorizzazione rilasciata a soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) può consentire di trattenere la fauna ittica catturata a fini di studio, salvo per le specie o per le popolazioni per le quali sia stato accertato uno stato di conservazione insoddisfacente;

d) è consegnata all'ETPI la fauna ittica catturata appartenente alle specie esotiche invasive oggetto di rilevamento precoce ed eradicazione rapida o di misure di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), nonché appartenente alle specie per le quali il regolamento di cui all'art. 23, comma 3, lettera d) della legge prevede l'obbligo di trattenimento e soppressione;

e) ogni uscita è comunicata all'ETPI con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, per esigenze di vigilanza ittica, specificando l'indicazione del tempo e del luogo della singola sessione di campionamento;

f) il titolare dell'autorizzazione consegna all'ETPI i dati raccolti in un formato predeterminato, conforme alle caratteristiche tecniche del sistema informativo in uso presso l'ente, che gli viene comunicato unitamente all'autorizzazione, allo scopo di collaborare all'incremento della banca dati gestita dall'ente per la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici.

Art. 6.

Attività di controllo

1. L'ETPI vigila sull'attività autorizzata, per controllare se la stessa si svolge in conformità a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.

2. In caso di violazione accertata, con decreto del direttore generale l'ente diffida il responsabile, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per conformarsi a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.

3. Se alla scadenza del termine assegnato la violazione permane, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, l'ETPI irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 46, comma 1, lettera c), numero 3) della legge.

Art. 7.

Documenti da esibire in caso di controllo

i. In caso di controllo da parte del personale incaricato della vigilanza ittica, il soggetto autorizzato esibisce l'autorizzazione, unitamente alla copia della comunicazione a ETPI del tempo e del luogo del singolo campionamento e ad un valido documento di identità personale.

Capo TERZO

AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI FAUNA ITTICA A FINI DI SALVAGUARDIA

Art. 8.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di salvaguardia può essere presentata da qualunque soggetto interessato anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, mediante apposito modulo predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

2. L'istanza indica i dati di identificazione del richiedente e relativi recapiti (telefono, mail, pec) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il procedimento autorizzativo.

3. Nel caso di richiesta all'utilizzo dell'elettrostorditore, l'istanza indica anche i nominativi delle persone abilitate, ai sensi del comma 4 dell'art. 31 della legge, alla cattura della fauna ittica mediante elettrostorditore ed è accompagnata da idonea documentazione attestante:

a) che le persone incaricate della cattura hanno frequentato e superato l'esame finale di un corso di formazione all'uso dell'elettrostorditore, organizzato o riconosciuto dall'ETPI ai sensi del Capo Quarto, con l'indicazione della data e delle materie del corso di abilitazione frequentato;

b) che l'apparecchio elettrostorditore, o altro apparecchio a generatore autonomo di energia elettrica in uso del richiedente, garantisce la conservazione della fauna ittica, è dotato di certificazione CE, ne è stata effettuata la periodica e regolare manutenzione e revisione.

Art. 9.

Autorizzazione

1. Il direttore generale dell'ETPI rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente, salvo sospensione dei termini del procedimento nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000,

2. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di due anni.


3. L'autorizzazione viene trasmessa al richiedente a mezzo di posta elettronica certificata (pec), oppure a mezzo di raccomandata postale; su richiesta dell'interessato viene trasmessa anche tramite posta elettronica ordinaria.

4. L'autorizzazione dispone che:

a) nell'esercizio della cattura è arrecato il minor disagio possibile alla fauna ittica e ai suoi habitat;

b) nel caso di cattura della fauna ittica mediante uso dell'elettrostorditore, ciascun apparecchio è manovrato, di persona, esclusivamente dai soggetti indicati dal richiedente, che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di cui al Capo quarto;

c) la fauna ittica recuperata è consegnata al personale dell'ETPI per la selezione e il trasporto nelle acque di destinazione.



5. L'ETPI pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti autorizzati, con l'indicazione del periodo di durata dell'autorizzazione.

Art. 10.

Attività di controllo

1. L'ETPI vigila sull'attività autorizzata, per controllare se la stessa si svolge in conformità a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.

2. In caso di violazione accertata, con decreto del direttore generale l'ente diffida il responsabile, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per conformarsi a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.

3. Se alla scadenza del termine assegnato la violazione permane, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, l'ETPI irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 46, comma 1, lettera c), numero 3) della legge.

Capo QUARTO

ORGANIZZAZIONE O RICONOSCIMENTO DEL CORSO PER L'UTILIZZO DELL'ELETTROSTORDITORE

Art. 11.

Criteri e modalità

1. L'ETPI organizza direttamente, oppure riconosce se organizza da terzi, il corso per l'utilizzo dell'elettroscorditore, articolato in un corso di formazione teorico-pratica per ottenere la prima abilitazione ed in un corso di aggiornamento per ottenere il rinnovo dell'abilitazione alla scadenza. Il corso per ottenere la prima abilitazione ha durata non inferiore a dieci ore, si conclude con l'esame finale di verifica dell'apprendimento e tratta ciascuno dei seguenti argomenti:

- a) nozioni di elettrotecnica;
- b) elementi di anatomia e fisiologia umana in rapporto agli effetti della corrente elettrica;
- c) dispositivi di protezione individuale che costituiscono il completo e corretto equipaggiamento per la pesca elettrica;
- d) normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento all'uso degli elettroscorditori;
- e) analisi dei pericoli nell'uso degli elettroscorditori;
- f) procedure per l'uso degli elettroscorditori;
- g) reazioni del pesce alla corrente elettrica e tecniche di tutela del benessere animale;
- h) esercitazioni pratiche di pesca elettrica in diverse situazioni, della durata minima di due ore per gruppi non superiori a sei allievi, svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Al corso per ottenere la prima abilitazione può partecipare un numero di allievi non superiore a ventiquattro, in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

- a) compimento della maggiore età;
- b) superamento di un test di ammissione per dimostrare la conoscenza delle specie ittiche presenti nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;
- c) assenza di impedimenti fisici a partecipare alle esercitazioni pratiche di pesca con utilizzo dell'elettroscorditore, attestata mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 su apposito modulo predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale. Le persone cardiopatiche presentano anche certificato medico, comprovante che nulla osta a partecipare alle esercitazioni pratiche di pesca con utilizzo dell'elettroscorditore.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, impedisce l'organizzazione o il riconoscimento del corso da parte dell'ETPI.

4. Il direttore generale dell'ETPI rilascia entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'ente, salvo sospensione dei termini del procedimento nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, il decreto di riconoscimento del corso organizzato

da terzi ai fini di cattura della fauna ittica mediante uso dell'elettroscorditore, previa verifica della presenza di tutti gli elementi elencati ai commi 1 e 2.

5. Il superamento del corso, organizzato o riconosciuto dall'ETPI, abilita all'utilizzo dell'elettroscorditore per la cattura della fauna ittica per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'esame finale.

6. Entro la scadenza di ogni quinquennio l'abilitazione è rinnovata mediante la frequentazione di un apposito corso di aggiornamento, della durata di almeno tre ore, organizzato o riconosciuto dall'ETPI, riguardante gli argomenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g).

Capo QUINTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'art. 19 della legge, il progetto allegato all'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio può prevedere che la fauna ittica catturata sia liberata in luogo diverso da quello di cattura, purché conforme alle previsioni delle Linee guida di cui all'art. 49 della stessa legge.

Allegato A

BUONE PRATICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE CATTURE DI FAUNA ITTICA A SCOPO DI STUDIO (ART. 3, COMMA 5)

Attrezzi e metodi di catture vietati

La cattura della fauna ittica ai fini di studio è ammessa con il metodo che risulti più adeguato alle esigenze, in relazione alla tipologia di studio da condurre. Sono da privilegiare: attrezzi selettivi, in modo da evitare o limitare le catture di specie differenti da quelle cercate; metodi che non provochino danni agli esemplari catturati e suscettibili di provocare il minor impatto possibile sulle altre componenti della biocenosi acquatica. In particolare non sono autorizzabili:


- a) esplosivi;
- b) armi da fuoco;
- c) veleni;
- d) anestetici;
- e) elettricità con corrente alternata;
- f) reti o trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso.

Tutela delle specie di particolare interesse

Negli ambienti idonei alla vita delle specie di particolare interesse, di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 42/2017 e delle specie di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, il protocollo di cattura a scopo di studio assicura che gli esemplari appartenenti a tali specie, se catturati, possano essere rilasciati tempestivamente e senza alcun pregiudizio per la loro integrità. A tal fine l'utilizzo di reti e trappole è ritenuto idoneo esclusivamente qualora gli strumenti di cattura non siano suscettibili di provocare la morte degli esemplari catturati e vengano ispezionati ad intervalli di tempo ravvicinati. L'utilizzo dell'elettroscorditore in tali ambienti è ritenuto selettivo solo se l'anodo non sia dotato di retino per la cattura della fauna ittica stordita e se nel suo utilizzo il manovratore sia in grado di interromperne istantaneamente l'alimentazione elettrica.

Periodi inidonei

La determinazione del calendario di attività delle catture a scopo di studio evita interferenze con i periodi riproduttivi e con le esigenze biologiche delle specie presenti, in particolare con quelle di particolare interesse di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 42/2017 e delle specie di cui agli allegati B e D del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. Eventuali diverse pianificazioni delle attività sono adeguatamente motivate, evidenziando le misure atte ad evitare o a limitare al massimo perturbazioni alla riproduzione di tali specie.



Misure di profilassi. Disinfezione dell'attrezzatura

Tutta l'attrezzatura da immergersi in acqua, compresi stivali, secchi e guanti impiegati dagli operatori, è trattata utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi:

riscaldamento a 60° per pochi minuti;

disidratazione (essiccamento) per almeno settantadue ore;

aspersione o immersione in soluzione con iodofori (500 ppm di iodio attivo per quindici minuti) previa rimozione di residui organici e fango;

aspersione o immersione in ipoclorito di sodio (100 ppm di cloro libero per trenta secondi);

aspersione o immersione in soluzione di Virkon®-S, o analoghi (soluzione 1% per dieci minuti).

Il progetto dello studio contiene l'indicazione della misura o delle misure da adottarsi per il trattamento dell'attrezzatura.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2020, n. **0141/Pres.**

Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j-ter) e dell'articolo 39, comma 1, lettera h-ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami;

Visto altresì l'art. 17, della sopra citata legge n. 157/1992, ai sensi del quale le regioni, autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale;

Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) ed in particolare l'art. 9 riguardante le autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla sopra richiamata legge n. 157/1992;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera j-ter), ai sensi del quale la Regione disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera h-ter), della sopra richiamata legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che in esecuzione dell'art. 3, comma 1, lettera j-ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) che a far data dal 1° giugno 2016 ha attribuito alla Regione le funzioni già attribuite alle province nelle materie indicate ed in particolare le previsioni di cui all'art. 46, comma 1, con cui dispone che: «i regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme»;

Visto il testo del «Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'art. 3, comma 1, lettera j-ter) e dell'art. 39, comma 1, lettera h-ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020, n. 1515;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'art. 3, comma 1, lettera j-ter) e dell'art. 39, comma 1, lettera h-ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'art. 3, lettera j-ter), art. 39, lettera h-ter) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento, la detenzione, la vendita e la cessione di fauna, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», dell'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 «Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne» e dell'art. 3, lettera j-ter) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria». Tali attività vengono svolte a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) allevamenti: insieme delle attività e delle strutture volte alla riproduzione in cattività di fauna selvatica omeoterma o di esemplari a fenotipo ancestrale, con il mantenimento delle caratteristiche morfologiche, proprie delle specie selvatiche;

b) fauna selvatica omeoterma: esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti a specie che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale. Appartengono a questa categoria esemplari faunistici di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica;

c) esemplari a fenotipo ancestrale: esemplari provenienti da attività di allevamento, le cui caratteristiche morfologiche esterne, sono analoghe a quelle dei congeneri selvatici.

Art. 3.

Legittima provenienza degli esemplari detenuti

1. L'allevatore, ovvero il detentore, attestano la legittima provenienza tramite idonea documentazione, di cui alle seguenti casistiche:

a) bolla di cessione per i soggetti provenienti da allevamento non professionale;

b) autorizzazione ministeriale, ovvero visto doganale, per i soggetti importati dall'estero;

c) fattura o nota di consegna per soggetti acquistati da rivenditori o allevatori professionali con partita IVA;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II

ALLEVAMENTI

Art. 4.

Specie oggetto di allevamento

Le specie allevabili ai sensi del presente regolamento sono:

a) uccelli: specie contenute nella lista CISO-COI degli uccelli italiani, categorie AERC A, B e C, che vivono stabilmente o temporaneamente nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) mammiferi: specie che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio nazionale.

Art. 5.

Tipologie di allevamenti

1. Gli allevamenti oggetto del presente regolamento, sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

a) allevamenti a scopo di ripopolamento;

b) allevamenti a scopo alimentare;

c) allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale e di richiamo.

Art. 6.

Richieste di autorizzazione

1. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui all'art. 5, vengono rilasciate dal servizio regionale competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda compilata, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di imposta in bollo, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente pubblicato sul sito internet della Regione e indicante:

a) le generalità e la residenza dell'allevatore;

b) la località in cui avrà sede l'allevamento;

c) le specie di animali che verranno allevati e tipologia dell'allevamento;

d) il tipo di strutture e di recinzioni esistenti;

e) l'imprenditorialità o meno dell'allevamento.

Art. 7.

Autorizzazioni

1. Il servizio regionale competente rilascerà autorizzazioni agli effetti della legge n. 157/1992, della legge regionale n. 56/1986 e della legge regionale n. 06/2008 distinte per tipologie di allevamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

2. Vengono scorporati dalle autorizzazioni i soggetti frutto di ibridazione e quelli a fenotipo mutato.


Art. 8.

Allevamento a scopo di ripopolamento

1. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento sono destinati alla riproduzione di specie autoctone, mantenute in condizioni di purezza, per la successiva immissione in natura.

2. La struttura dell'impianto e le tecniche di allevamento garantiscono il mantenimento delle caratteristiche comportamentali della specie allevata.

3. Prima della loro immissione in natura, qualora sia previsto dalla normativa sanitaria vigente, i soggetti vengono accompagnati da idonea documentazione veterinaria.



Art. 9.

Allevamento a scopo alimentare

1. Gli allevamenti a scopo alimentare sono destinati alla produzione e commercializzazione degli animali e delle loro carni o per l'autoconsumo, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e fiscali.

Art. 10.

Allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale e di richiamo

1. Gli allevamenti a scopo amatoriale, ornamentale e di richiamo sono destinati alla riproduzione di specie allevate per finalità ludico ricreative e per il mantenimento delle tradizioni locali.

2. Le suddette tipologie di allevamento, vengono autorizzate in capo al richiedente, anche in modo disgiunto, sulla base di quanto indicato dallo stesso, in sede di istanza.

3. Le specie avifaunistiche ricomprese nell'allevamento a scopo di richiamo, cedute dall'allevatore per tale finalità, sono quelle appartenenti alle specie cacciabili, anche se a fenotipo mutato.

Art. 11.

Impresa agricola

1. Nel caso in cui l'allevamento sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a darne semplice comunicazione al servizio regionale competente, attestando di essere titolare della stessa ed indicando:

- a) le proprie generalità e la residenza;
- b) la località in cui ha sede l'allevamento;
- c) le specie di animali che verranno allevati;
- d) il tipo di strutture e di recinzioni esistenti;
- e) il numero di partita IVA;
- f) copia della documentazione attestante la legittima provenienza dei riproduttori.

2. Resta fermo che il titolare dell'impresa agricola ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 12.

Documentazione accessoria

1. A cura dei titolari degli allevamenti, di cui all'art. 5, lettere a) e b), ivi compresi gli imprenditori agricoli, è tenuto un registro di carico e scarico, vidimato e fornito dal servizio regionale competente, nel quale sono annotati i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite ed alle cessioni o alla macellazione dei soggetti allevati.

2. I titolari di allevamenti a scopo alimentare o di ripopolamento, adempiono ai suddetti obblighi entro trenta giorni dalla fine di ciascun ciclo riproduttivo.

3. Il registro è tenuto con la massima diligenza e cura presso l'allevamento ed è esibito a richiesta degli organi di vigilanza, che hanno facoltà di ispezionare gli impianti.

Art. 13.

Norme igienico sanitarie

1. L'allevatore è tenuto ad allestire strutture di contenimento tali da garantire il buon trattamento degli animali allevati, assicurando condizioni igienico-sanitarie ed alimentazione adeguate, nonché spazi sufficientemente ampi in relazione al numero dei capi presenti in allevamento.

2. Le recinzioni per gli allevamenti di cinghiale, sono realizzate con rete di altezza non inferiore a 180 cm, con diametro del filo non inferiore a tre millimetri ed interrata per almeno venti centimetri o conglobata in un cordolo di cemento, in modo da garantire la stabilità della struttura.

3. Gli allevatori sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti nonché alla normativa in materia di divieto di maltrattamento degli animali e sul benessere animale.

4. Il titolare dell'allevamento è obbligato a segnalare tempestivamente, al Servizio sanitario veterinario competente, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, isolando nell'eventualità i capi morti o malati.

Capo III

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESEMPLARI FAUNISTICI ALLEVATI

Art. 14.

Modalità di identificazione degli uccelli allevati

1. Gli esemplari di avifauna allevati sono identificati mediante l'applicazione di anelli inamovibili chiusi, di diametro adeguato per specie, al fine che i medesimi non possano essere sfilati dall'arto dei soggetti.

2. Tali contrassegni sono applicati ai piccoli entro dieci giorni dalla nascita.

3. Gli anelli inamovibili chiusi sono richiesti alle associazioni ornitologiche riconosciute a livello nazionale o iscritte all'albo regionale.

4. Sono esclusi altri mezzi di identificazione, salvo i contrassegni di altre amministrazioni provinciali o regionali o di altre associazioni ornitologiche riconosciute.

5. I galliformi e gli anatidi appartenenti a specie cacciabile, sono muniti di anello di identificazione soltanto se utilizzati come richiami vivi nell'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 15.

Modalità di identificazione dei mammiferi allevati

1. Gli ungulati sono contrassegnati con marca auricolare dell'allevatore ovvero con microchip.

2. L'identificazione avviene entro trenta giorni dalla nascita, ovvero dall'acquisizione o, comunque, prima di qualsiasi eventuale cessione.

3. I restanti mammiferi, appartenenti a specie cacciabile, non necessitano di alcun contrassegno identificativo, ad eccezione della specie volpe o di quelli appartenenti a specie protette, che sono identificati mediante microchip.

Capo IV

CESSIONE, VENDITA E DETENZIONE DEGLI ESEMPLARI ALLEVATI

Art. 16.

Cessione e vendita degli esemplari vivi allevati in cattività

1. La vendita e la cessione gratuita di mammiferi e di uccelli, oggetto di allevamento, ivi compresi quelli con funzione di richiamo, è sempre possibile, nel rispetto del disposto, di cui ai precedenti articoli 3, 14 e 15.

2. Per la cessione in forma gratuita, i soggetti sono comunque accompagnati da bolletta prestampata preventivamente distribuita dal servizio regionale competente.

3. Qualora gli allevatori o i detentori, intendano cedere temporaneamente a terzi uno o più esemplari provenienti da attività di allevamento, è sufficiente e necessaria una scrittura privata, tra il cedente e il cessionario, indicante gli estremi dell'autorizzazione all'allevamento, per gli allevatori cedenti, gli estremi della bolla di cessione, per i detentori cedenti, l'arco temporale della cessione, la specie oggetto di cessione temporanea ed il relativo numero di anello.



4. Copia della scrittura privata di cessione temporanea è conservata ed esibita ad ogni controllo, sia dal cedente sia dal cessionario.

Art. 17.

Mera detenzione

1. La mera detenzione consiste nel mantenimento di uno o più soggetti faunistici di unico sesso o di soggetti di sesso diverso la cui riproduzione venga impedita ed è consentita nel rispetto degli articoli 3, 14 e 15.

2. La mera detenzione può essere esercitata senza alcuna autorizzazione.

Capo V

REVOCA E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 18.

Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione di allevamento è disposta dal servizio regionale competente, con proprio atto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza dei singoli obblighi e delle singole prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.

2. L'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Art. 19.

Rinuncia dell'autorizzazione

1. Qualora l'allevatore intenda cessare l'attività di allevamento, è obbligato a comunicare entro trenta giorni la rinuncia al servizio regionale competente, consegnando l'autorizzazione originale ed i registri o bollettari in suo possesso.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

Art. 21.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa statale e regionale in materia venatoria e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2020, n. **0142/Pres.**

Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), inserendo, al comma 2, la lettera g-bis), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle zone cinofile;


Visto l'art. 25 (Zone per le attività cinofile) della legge regionale n. 6/2008 che reca norme disciplinanti l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia;

Visto l'art. 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), disciplinanti l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, nelle zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia;

Vista la legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, l'art. 25, comma 6, il quale dispone che la Regione provvede a disciplinare i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3;

Visto l'art. 39 (Regolamenti di esecuzione) della legge regionale n. 6/2008, laddove al comma 1, lettera h.1) viene disposto che, in esecuzione dell'art. 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0140/Pres. con cui è stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.3.1 «Zone cinofile (comma 1, art. 25, legge regionale



n. 6/2008)», 13.3.2 «Zone cinofile “temporanee” (art. 25, comma 3, legge regionale n. 6/2008)» e 13.3.3 «Zone cinofile regionali (art. 27 legge regionale n. 6/2008)»;

Visto l'art. 40, comma 17, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che, sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla suddetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della legge medesima, in quanto compatibili;

Visto il Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-*bis* e 12-*ter* della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale il 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.;

Visto l'art. 47, comma 2, legge regionale n. 6/2008, in cui si dispone che, sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della legge regionale suddetta, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali ancorché abrogate dalla medesima legge;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, ai sensi del quale i regolamenti provinciali, vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto di tale legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali;

Considerato che ad oggi, le fattispecie sopra indicate sono ancora disciplinate, ai sensi degli articoli 40, comma 17, e 47, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, sia da norme regolamentari emanate con provvedimenti regionali riconducibili a leggi ormai abrogate, sia da norme eventualmente emanate da ogni singola Amministrazione provinciale, con conseguente inattualità e disomogeneità dei criteri e delle procedure relative all'istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione e disciplina delle zone cinofile in regione;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 67 del 13 dicembre 2017 recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di nuovi interventi normativi e di pianificazione;

Visto il testo del «Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020, n. 1514;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6.

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento al loro interno dell'attività cinofila e le delimitazioni o recinzioni, in attuazione dell'art. 25, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2.

Tipi di zone cinofile

1. Le zone cinofile di cui al presente regolamento si identificano in:

a) zone cinofile la cui istituzione è richiesta dai distretti venatori, dalle riserve di caccia, da associazioni venatorie o cinofile e da imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;

b) zone cinofile la cui istituzione è richiesta dai distretti venatori e dalle riserve di caccia, in forma singola o associata, di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 6/2008.


Art. 3.

Autorizzazione

1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dei distretti venatori, delle riserve di caccia in forma singola o associata, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile, di cui all'art. 2, per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia.

2. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), nelle zone cinofile di cui all'art. 2 è consentito, anche per uso di caccia, l'addestramento e allenamento dei falchi.

3. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a cinque annate venatorie, come definite all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-*bis*, 33, comma 2-*bis*, 33-*bis*, 39, com-



ma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

4. Qualora l'autorizzazione sia riferita all'istituzione di zone cinofile di cui all'art. 2, lettera b), l'attività di cui ai commi 1 e 2 è limitata a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.

5. L'autorizzazione indica il nome del legale rappresentante, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata.

6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 4.

Tabellazione

1. Il territorio costituito in zona cinofila deve essere identificato a cura del gestore dell'impianto mediante tabelle di colore bianco, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40, recanti in nero la denominazione della zona cinofila.

2. Le tabelle sono collocate lungo il perimetro delle zone cinofile, ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.

3. Quando si tratta di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

Capo II

ZONE CINOFILE

Art. 5.

Requisiti per l'istituzione di zone cinofile

1. I requisiti per l'istituzione di una zona cinofila, di cui all'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, sono:

a) la proprietà o conduzione dei terreni qualora i richiedenti siano imprenditori agricoli singoli o associati e iscrizione di almeno uno dei proprietari o dei conduttori nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) disponibilità dei fondi costituenti la zona cinofila per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;

c) consenso scritto dei proprietari dei terreni qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile;

d) la continuità e la contiguità dei terreni;

e) non rilevante interesse faunistico dell'area interessata;

f) non interessare più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna riserva di caccia;

g) avere una superficie non superiore a cinquanta ettari continui e contigui.

2. I requisiti per l'istituzione di una zona cinofila di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, sono:

a) la continuità e la contiguità dei terreni;

b) non rilevante interesse faunistico dell'area interessata;

c) non interessare più del 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna riserva di caccia.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'art. 21, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Le zone cinofile sono istituite su terreni non interessati da aree della Rete Natura 2000, da aree individuate dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e cattura, da foreste demaniali, da biotopi e da eventuali altre aree sulle quali è vietata la caccia.

Art. 6.

Modalità per ottenere l'autorizzazione di zona cinofila

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 3, il legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. Per l'istituzione di zone cinofile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), in allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

a) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e il nominativo del proprietario;

b) atto da cui risulti la disponibilità di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);

c) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini della zona cinofila;

d) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda zona cinofila e i numeri catastali dei terreni;

e) disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati;

f) atto da cui risulti la proprietà o conduzione dei terreni e l'individuazione del legale rappresentante con indicati i poteri ad esso attribuiti qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata da imprenditori singoli o associati;

g) consenso scritto dei proprietari dei terreni qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile;

h) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle riserve di caccia.

I documenti di cui alle lettere b) ed e) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

3. Per l'istituzione di zone cinofile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), in allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

a) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie;

b) carta topografica in scala 1 : 25000 con la delimitazione dei confini della zona cinofila;

c) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda zona cinofila e i numeri catastali dei terreni;

d) disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati;

e) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere l'autorizzazione.

Il documento di cui alla lettera d) è sottoscritto dal legale rappresentante.


Art. 7.

Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di zona cinofila è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.

2. Per il rinnovo delle zone cinofile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non ci sono variazioni rispetto al decreto



istitutivo, compresa la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte della zona cinofila ovvero risultino eventuali variazioni debitamente documentate;

b) atto dal quale risulti la disponibilità temporale dei terreni costituenti la zona cinofila di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);

c) disciplinare previsto dall'art. 6, comma 2, lettera e);

d) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle riserve di caccia.

3. Per il rinnovo delle zone cinofile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non ci sono variazioni rispetto al decreto istitutivo ovvero risultino eventuali variazioni debitamente documentate;

b) disciplinare previsto dall'art. 6, comma 3, lettera d);

c) delibera assembleare che autorizza il legale rappresentante a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 8.

Obblighi

1. Il legale rappresentante della zona cinofila ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse, qualora intendano effettuare l'abbattimento della fauna d'allevamento immessa al suo interno, siano munite di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi e polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria in conformità alla legislazione vigente, nonché ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa in corso di validità.

2. La fauna immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario e genetico.

3. L'uso della zona cinofila è garantito prioritariamente ai cacciatori territorialmente interessati.

4. Nelle zone cinofile di cui all'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 è consentita per tutta l'annata venatoria, così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.p.reg. 339/2009, compresi i giorni di silenzio venatorio, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente esclusivamente alle specie Fagiano comune (*Phasianus colchicus*), Starna (*Perdix perdix*) e Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).

5. Nelle zone cinofile di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 è consentita, per tutta la stagione venatoria, così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del d.p.reg. 339/2009, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente esclusivamente alle specie Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) e Quaglia comune (*Coturnix coturnix*).

6. È vietata l'immissione di specie alloctone.

7. L'attività cinofila è consentita dal sorgere del sole al tramonto.

8. Gli esemplari di fauna selvatica alzati e che escono dall'area perimetrata vanno considerati perduti. Qualora un cane esca dall'area perimetrata dovrà essere immediatamente richiamato dal proprietario o conduttore. Gli ausiliari particolarmente scorretti potranno essere allontanati dal responsabile della zona cinofila.

9. Gli animali colpiti che cadono fuori dall'area perimetrata possono essere recuperati dai fruitori con il cane a guinzaglio e con fucile scarico e in custodia non oltre il limite di 100 metri dal perimetro della stessa.

Art. 9.

Disposizioni particolari per l'addestramento su cinghiale

1. L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia su cinghiale è effettuata in aree adeguatamente recintate aventi una superficie compresa tra dieci e cento ettari continui e contigui.

2. Nel caso in cui vengano addestrati e allenati esclusivamente cani di età inferiore ai quindici mesi, la superficie minima richiesta per dette aree viene ridotta a tre ettari continui e contigui. In tal caso il numero di cinghiali immessi, in deroga a quanto previsto dal comma 7, viene limitato ad un solo soggetto.

3. In tali aree, localizzate in terreni boschivi o cespugliati di non rilevante interesse faunistico con una presenza di settori aperti pari ad almeno il dieci per cento della superficie totale, è indispensabile la presenza di acqua sia per l'abbeverata che per l'insoglio e, all'occorrenza, la stessa deve essere rifornita dal gestore.

4. Al fine di non condizionare i contatti tra cinghiali e cani durante gli addestramenti, il perimetro di dette zone deve evitare angoli inferiori a centoventi gradi e condizioni di vicolo cieco.

5. All'interno di ogni zona deve essere presente almeno un recinto di cattura, situato solitamente in corrispondenza dei punti di alimentazione artificiale, munito di pareti tamponate con assi di legno al fine di prevenire possibili danni ai cinghiali catturati.

6. La recinzione possiede caratteristiche tecniche tali da impedire la fuga dei capi presenti nel recinto ed evitare il contatto con i soggetti naturali eventualmente presenti nella zona. Essa è realizzata mediante rete metallica con diametro non inferiore a tre millimetri e interrata per almeno venti centimetri, oppure inglobata in un cordolo in cemento. Alla base della recinzione vanno posti almeno due fili spinati tesi all'interno della stessa: uno a livello del suolo e uno a dieci centimetri dal suolo. L'altezza della recinzione non è inferiore a centottanta centimetri fuori terra, da aumentarsi opportunamente nelle parti declivi. La palificazione di sostegno, da realizzarsi all'esterno del recinto, rispetta un intervallo non superiore ai quattro metri.

7. La densità massima di cinghiali presenti nel recinto, esclusivamente dello stesso sesso, è di due capi ogni dieci ettari, mentre il numero di cani in addestramento nel recinto non può superare i quattro soggetti per sciolta. L'addestramento può essere effettuato dal sorgere del sole al tramonto per non più di tre giorni la settimana non consecutivi. Tra ogni sessione di addestramento deve intercorrere una pausa di almeno un'ora. I cinghiali non possono rimanere all'interno della struttura per un periodo superiore ad un anno e devono comunque essere sostituiti qualora presentino segni di sofferenza fisica e comportamentale.

8. Durante il trasferimento dei cinghiali nel recinto è richiesta la presenza di un funzionario regionale assegnato alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne accerti la legittima provenienza, la prescritta documentazione sanitaria e l'adeguata marcatura.

9. I capi immessi devono provenire esclusivamente da allevamenti nazionali appartenenti alla specie *Sus scrofa*. I cinghiali non più idonei all'addestramento possono essere abbattuti nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. Il gestore deve possedere un registro di carico e scarico, vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, riportante gli estremi degli identificativi posti sui cinghiali presenti nel recinto.

Capo III


DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ZONE CINofile

Art. 10.

Variazioni soggettive

1. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore della zona cinofila, i nuovi proprietari o conduttori o gli eredi comunicano il trasferimento di proprietà o conduzione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. La variazione del legale rappresentante della zona cinofila è comunicata entro due mesi dal conferimento dell'incarico alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, allegando l'atto di conferimento.



Art. 11.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3, riferita alle zone cinofile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:

a) per il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dal decreto di autorizzazione;

b) per non avere versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2008;

c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali ovvero, se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

d) per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2008;

e) per mancata fruizione annuale superiore ai cinque mesi, anche non continuativi.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 3, riferita alle zone cinofile di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:

a) per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dal decreto di autorizzazione;

b) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali ovvero, se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

c) per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2008.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistica venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti ai sensi dell'art. 46 legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in assenza di essi, ai sensi dell'art. 40, comma 17, della legge regionale n. 6/2008, il «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», emanato con decreto del Presidente della Giunta 29 gennaio 2001, n. 027/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2020, n. 38.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 206 Speciale dell'11 dicembre 2020).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 38

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 39/4 del 1° dicembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 11 dicembre 2020, n. 38

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019) e ulteriori disposizioni.

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio



2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.994.444,35 (Iva al 10% compresa), in favore di T.U.A. S.p.a., a saldo della fattura n. 100189 del 6 dicembre 2019 emessa a fronte della produzione di servizi di trasporto pubblico locale.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti al comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.994.444,35 nelle economie vincolate reiscritte con D.G.R. n. 185 in data 10 aprile 2020, missione 10, programma 2, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo di parte spesa n. 181510.4 del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 2.

Interventi a sostegno dell'evento culturale «Atri da vivere»

1. Al fine di promuovere e sostenere il patrimonio culturale regionale, la regione eroga per l'anno 2020 un contributo pari ad euro 35.000,00 a favore dell'associazione Abruzzo Ontario, finalizzato all'organizzazione dell'evento culturale «Atri da vivere».

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario associazione Abruzzo Ontario», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla missione 05, programma 02, titolo 1.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 4 (Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi *Cartoons on the Bay*) della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), in quanto lo svolgimento del predetto festival, a seguito dell'emergenza relativa al COVID-19, è stato rinviato al 2021.

4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario associazione Abruzzo Ontario» per euro 35.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61646, per euro 35.000,00.

Art. 3.

Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 aprile 2020.

1. Al fine di ristorare il Comune di Montesilvano dei gravi danni subiti a causa degli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 aprile 2020 e dei costi sostenuti per i necessari lavori di straordinaria manutenzione, la regione eroga in favore del comune stesso, per l'anno 2020, un contributo straordinario pari ad euro 70.000,00.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 aprile 2020», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla missione 09, programma 01, titolo 2.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, è assicurata mediante:

a) la riduzione di euro 20.000,00 dell'autorizzazione legislativa limitatamente a quanto previsto alla quarta riga della tabella di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020), relativamente al contributo in favore del Comune dell'Aquila per l'evento della «Perdonanza celestiniana», poiché il predetto evento è già beneficiario dei contributi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (legge europea regionale 2013);

b) la riduzione di euro 50.000,00 dello stanziamento della missione 09, programma 01, titolo 2, capitolo di spesa 152108/4 «Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico».

4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 09, programma 01, titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario in favore del Comune di Montesilvano per i danni causati dagli straordinari eventi atmosferici verificatisi il 22 aprile 2020» per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 62680/1 per euro 20.000,00;

c) in diminuzione parte spesa: missione 09, programma 01, titolo 2, capitolo 152108/4 per euro 50.000,00.

5. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è competente il Dipartimento regionale DPC territorio - ambiente.

Art. 4.

Misure straordinarie in materia di cultura e spettacolo

1. Per il solo esercizio finanziario 2020, quota parte del Fondo unico regionale per la cultura di cui all'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (legge europea regionale 2014), pari ad euro 140.000,00, da destinare alle istituzioni culturali non beneficiarie del FUS, prevista alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, è destinata ad incrementare le risorse già stanziato sul capitolo di spesa 61620 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni» al fine di soddisfare interamente la graduatoria conseguente al bando per la concessione di contributi in favore delle manifestazioni culturali (grandi eventi) realizzate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 55/2013.

2. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio regionale pluriennale di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61620 per euro 140.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61665 per euro 140.000,00.

3. In considerazione del mantenimento delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, che non consentono attualmente agli organismi dello spettacolo dal vivo di introitare entrate da incassi e da abbonamento in misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità economica e la continuità all'attività, i finanziamenti regionali di cui al capo I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo) del titolo VIII della legge regionale n. 46/2014 destinati agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per il solo esercizio finanziario 2020, verranno erogati a titolo di ristoro, in misura pari ad un massimo del 35% del contributo erogato per l'annualità 2019.

Art. 5.

Interventi a sostegno dello sport

1. La regione interviene a sostegno delle iniziative sportive erogando a favore del Comune di Chieti la somma di euro 50.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria del *Planet beach stadium*.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario Comune di Chieti per manutenzione straordinaria *Planet beach stadium*», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla missione 08, programma 02, titolo 2.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 4 (Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi *Cartoons on the Bay*) della legge regionale n. 39/2019 in quanto lo svolgimento del predetto festival, a seguito dell'emergenza relativa al COVID 19, è stato rinviato al 2021.



4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 08, programma 02, titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario Comune di Chieti per manutenzione straordinaria *Planet beach stadium*» per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo 61646, per euro 50.000,00.

Art. 6.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 3/2020

1. Alla tabella di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2020, come modificata dall'art. 7 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni), alla dodicesima riga, relativa al contributo per la Confraternita S. Maria di Loreto, le parole «Madonna che scappa» sono sostituite dalle seguenti: «Restauro e valorizzazione dei simulacri seicenteschi protagonisti delle tradizionali rappresentazioni sacre della Pasqua Sulmonese: la Madonna con i Santi Pietro e Giovanni, Cristo morto e Cristo risorto custoditi dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto».

Art. 7.

Disposizioni eccezionali in materia di contributi agli enti, società ed associazioni sportive

1. Per il solo anno 2020, in via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da COVID-19, l'erogazione del contributo di cui all'art. 25, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), che verrà materialmente corrisposto nell'anno 2021, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato. Il contributo erogabile non può comunque essere superiore al totale delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 11/1993

1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi»;

b) al comma 1 dell'art. 2, all'ultimo periodo, le parole «i prezzi e i dati sulle attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche»;

c) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive*). — 1. I soggetti di cui all'art. 2 comunicano le caratteristiche delle strutture al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall'art. 6, secondo le tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.

3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.

4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.»;

d) al comma 1 dell'art. 6 le parole «entro i termini fissati dall'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1»;

e) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 sono abrogati;

f) l'art. 7 è abrogato;

g) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Pubblicità dei prezzi*). — 1. Nelle strutture indicate all'art. 2, comma 1, lettere a, b e c), i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.

3. Il Dipartimento regionale competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.»;

h) la lettera a) del comma 1 dell'art. 48 è abrogata;

i) al comma 1, lettera b), dell'art. 48 la parola «comunicati» è sostituita dalla seguente: «esposti».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 46/2019

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 6 le parole «Al personale dell'Agenzia si applica il CCNL di riferimento per il personale regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale dell'Agenzia è considerato a tutti gli effetti personale regionale e allo stesso si applica il CCNL di riferimento.»;

b) al comma 8 dell'art. 6 le parole «il relativo personale è riasorbito nell'organico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il personale in servizio è trasferito ad altra unità amministrativa della Giunta regionale»;

c) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Poli logistici di pronto intervento*). — 1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile la regione può dotarsi di uno o più Poli logistici di pronto intervento sul territorio regionale nei quali sono custoditi e mantenuti in efficienza materiali e mezzi per gli interventi in emergenza anche con la presenza di personale assegnato all'Agenzia.»;

d) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19 le parole «dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «dall'assunzione dell'incarico».

Art. 10.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 3/2020

1. All'art. 25 (Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei «Paesi dipinti» e «Paese affresco») della legge regionale n. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1, dopo le parole «laboratoristici di cui all'art. 4 della stessa legge» sono inserite le seguenti: «o comunque le attività realizzate dai comuni che perseguono gli obiettivi di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 49/2013»;

b) al comma 1 le parole «vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attività di laboratorio» sono soppresse;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ammontare complessivo del contributo da erogare al singolo comune, previa rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili relative agli eventi ed attività di cui al comma 1, è quantificato nella misura massima di 1/3 dello stanziamento assegnato al pertinente



capitolo di spesa di cui al comma 4. Le eventuali economie che si dovessero generare per rendicontazioni inferiori al contributo massimo spettante a ciascun comune possono comunque essere erogate equamente agli altri comuni fino a concorrenza delle spese ammissibili.»

Art. 11.

Rifinanziamento art. 10 «Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi» della legge regionale n. 6/2018

1. Al fine di scorrere la graduatoria approvata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 674 dell'11 novembre 2019 per l'accesso dei comuni abruzzesi ai contributi per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici per la piena integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità, è integrato per l'esercizio 2020 lo stanziamento dell'art. 10 (Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi) della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)) per euro 100.000,00.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede con lo stanziamento all'interno della missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa 71533 «Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi» del bilancio regionale 2020-2022.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo 71533, per euro 100.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 «Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni» per euro 100.000,00.

4. Per gli anni successivi, si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Modifica alla legge regionale n. 10/2020

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Disposizioni in materia di promozione all'acquisto di prodotti regionali). — 1. Al fine di sostenere le imprese produttive e le attività commerciali operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le eventuali economie che si dovessero generare dall'attuazione dell'art. 19 possono essere utilizzate dal Co.Re.Com. Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, quali TV, radio, giornali e testate on-line, l'acquisto di prodotti regionali.»

Art. 13.

Ulteriori interventi di carattere finanziario

1. Per la realizzazione di un'area attrezzata per lo sport e l'inclusione sociale della parrocchia di Santa Maria del sabato santo di Vasto è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 50.000,00. Le relative risorse sono allocate nella missione 12, programma 04, titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo alla parrocchia di Santa Maria del sabato santo di Vasto».

2. Per il progetto di recupero e valorizzazione della struttura pubblica, rotonda storica, di Vasto Marina è autorizzata in favore del Consorzio Vivere Vasto Marina, per l'anno 2020, la spesa di euro 70.000,00. Le relative risorse sono allocate nella missione 12, programma 04, titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato «Recupero e valorizzazione della rotonda storica di Vasto Marina - Consorzio Vivere Vasto Marina».

3. Per la riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 30.000,00. Le relative risorse sono allocate nella missione 12, programma 04, titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato «riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto».

4. La copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 42 della legge regionale n. 3/2020.

5. A tal fine è apporata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 09, programma 02, titolo 1, capitoli di nuova istituzione denominati «Contributo alla parrocchia di Santa Maria del sabato santo di Vasto», «Recupero e valorizzazione della rotonda storica di Vasto Marina - Consorzio Vivere Vasto Marina», «Riqualificazione di Villetta Ciccarone del Comune di Vasto» per euro 150.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 12, programma 05, titolo 1, capitolo 71700, per euro 150.000,00.

6. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2020 sono inserite le seguenti righe al termine della tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Associazione culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per «Associazione culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona»
Associazione promotrice Mastro Giurato di Lanciano	25.000,00	Contributo a titolo di spese di funzionamento, ad attività associative o sociali, per «Associazione promotrice della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastro Giurato di Lanciano»

7. Il contributo straordinario per l'anno 2020 di cui al comma 6 è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni).

8. Gli oneri derivanti dal comma 6 trovano copertura finanziaria attraverso la seguente variazione, per competenza e per cassa, al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: capitolo 62680 denominato «Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attività associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto» di cui alla missione 05, programma 02, titolo 1, per euro complessivi 50.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 «Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni» per euro complessivi 50.000,00.

Art. 14.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 39/4 del 1° dicembre 2020, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

21R00056



LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2020, n. 39.

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 206 Speciale dell'11 dicembre 2020).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 39

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 39/5 del 1° dicembre 2020;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39.

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Abruzzo, al fine di impedire che la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 colpisca imprese sane ed i loro dipendenti a causa della grave carenza di liquidità, interviene finanziariamente a sostegno delle imprese operanti sul territorio nel settore del turismo invernale, comparto sciistico regionale, gravemente danneggiato dalla anticipata interruzione delle attività a causa dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica da COVID-19.

2. L'intervento di sostegno è destinato a ristorare le gravi perdite economiche degli operatori del settore di cui al comma 1 danneggiati a causa dell'interruzione anticipata delle attività, nonché a sostenere gli interventi di gestione, manutenzione e revisione e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci nell'applicazione dei protocolli di sicurezza approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19 nella prossima stagione sciistica.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede altresì contributi a sostegno delle scuole di sci, degli operatori economici del noleggio sci, delle guide alpine-maestro di alpinismo, delle aspiranti guide alpine e degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo che operano stabilmente nel territorio regionale.

4. La Regione interviene altresì a sostegno dei comuni sede dei comprensori sciistici regionali e dei soggetti di cui all'art. 3 per far fronte alla grave crisi derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19.

Art. 2.

Contributo a Fondo perduto per i gestori delle aree sciistiche attrezzate

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede un contributo a Fondo perduto a favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate presenti nel territorio regionale.

2. Per le definizioni di aree sciabili attrezzate e di soggetti gestori si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai medesimi mesi della stagione sciistica 2018-2019. Il contributo spetta, altresì, nel caso di attività avviate successivamente alla stagione sciistica 2018-2019 che siano state sospese a causa dell'emergenza sanitaria ed è calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attività sino al mese di marzo 2020.

4. L'ammontare del contributo relativo agli interventi di gestione, manutenzione, revisione e messa in sicurezza degli impianti per l'applicazione dei protocolli di sicurezza approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19 nella prossima stagione sciistica, è quantificato per ciascun soggetto gestore sulla base dei seguenti criteri:

a) natura e dimensione dell'impianto valutati proporzionalmente rispetto alla presenza di funivie, telecabine seggiovie ad ammortamento automatico, *tapis roulant*, seggiovie ad ammortamento fisso, sciovie, battipista con verricello, battipista senza verricello, impianti di innevamento per mc/h di portata nominale delle pompe;

b) presenza di impianti di innevamento artificiale.

5. Il contributo è concesso a condizione che le imprese richiedenti siano titolari dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla legge regionale n. 24/2005 o che abbiano in corso revisioni speciali o generali ai fini della richiesta di autorizzazione all'esercizio e non può essere cumulato con altri contributi regionali concessi nell'anno 2020 destinati ai medesimi interventi.

6. I soggetti gestori beneficiari del contributo si impegnano prioritariamente a garantire l'adeguamento delle strutture adibite al primo intervento di soccorso ai protocolli di sicurezza approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID-19 nella prossima stagione sciistica.

7. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui al comma 4.


Art. 3.

Contributi a favore dei comuni, dei consorzi e delle ASBUC

1. Per la finalità di cui all'art. 1, la Regione eroga contributi a Fondo perduto destinati agli interventi di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) a favore dei comuni, dei consorzi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) nel cui territorio ricadono le aree sciabili attrezzate.

2. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati all'ammontare di quanto dovuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di canoni concessori nell'anno 2020. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dipartimento sviluppo economico e turismo della Giunta regionale su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, corredata dai dati relativi alla concessione in essere.

3. La Regione eroga al Comune di Scanno un contributo pari ad euro 250.000,00 finalizzato all'acquisizione, sulla base di accordo transattivo, del complesso infrastrutturale del bacino sciistico di Colleterotondo.



4. Al fine di consentire il recupero funzionale del rifugio «Campo dei Venti» sito in località Prato Selva, la Regione eroga al Comune di Fano Adriano un contributo straordinario pari ad euro 190.000,00.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, quantificati per l'anno 2020 nella misura massima di euro 190.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Contributo straordinario a favore del Comune di Fano Adriano finalizzato al recupero del rifugio Campo dei Venti», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, al titolo 1, missione 09, programma 02.

6. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è apportata, per l'esercizio 2020, la seguente variazione per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: titolo 1, missione 09, programma 02 del nuovo stanziamento denominato «Contributo straordinario a favore del Comune di Fano Adriano finalizzato al recupero del rifugio Campo dei Venti» per euro 190.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 denominato «Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni» per euro 190.000,00.

Art. 4.

Contributi a Fondo perduto in favore delle scuole sci della Regione Abruzzo, degli operatori economici del noleggio di sci ed in favore delle guide alpine-maestri di alpinismo, di aspiranti guide alpine e di accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi a Fondo perduto a favore delle scuole sci e a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale.

2. Per le definizioni di scuola sci e per la loro qualificazione come strutture di pubblica utilità si rinvia all'art. 18 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).

3. I contributi di cui al comma 1 spettano a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai medesimi mesi della stagione sciistica 2018-2019.

4. L'ammontare del contributo, pari ad euro 300.000,00, è quantificato per ciascuna scuola sci autorizzata ai sensi della legge regionale n. 39/2012 sulla base dei seguenti criteri:

a) l'ammontare di euro 100.000,00 è suddiviso in quote di pari importo per ciascuna scuola sci operante alla data del 30 novembre 2019, autorizzata ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 39/2012, ed è destinato a garantire l'adeguamento ai piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ai protocolli sanitari in fase di approvazione in sede di Conferenza Stato-regioni;

b) l'ammontare di euro 200.000,00, destinato a far fronte alla carenza di liquidità, è quantificato per ciascuna scuola autorizzata ai sensi della legge regionale n. 39/2012 in base ai seguenti criteri:

1) numero delle sedi operative nel territorio regionale;

2) numero di maestri di sci componenti dell'organico della scuola comunicati al Collegio regionale alla data del 30 novembre 2019.

5. Il contributo di cui al comma 1, nel caso in cui la scuola sci effettui anche attività di noleggio di sci, spetta unicamente a titolo di contributo alla scuola sci.

6. L'ammontare del contributo a Fondo perduto a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale i cui ricavi siano diminuiti ai sensi del comma 3 è pari ad euro 500,00 per ciascun operatore.

7. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo a favore delle scuole di sci e del contributo a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

8. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, concede altresì un contributo a Fondo perduto in favore di coloro che, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), esercita-

no stabilmente nel territorio regionale la professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

9. Il contributo è destinato alle guide di cui al comma 8 iscritte nell'albo o nell'elenco speciale di cui agli articoli 3 e 18 della legge regionale n. 86/1998 che abbiano sospeso la propria attività nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.

10. L'ammontare del contributo a Fondo perduto di cui al comma 8 è pari ad euro 150,00 per ciascuna guida ed è destinato a sostenere il pagamento della quota associativa annuale, prevista con regolamento del Collegio regionale delle guide alpine.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. La Regione concede un contributo a Fondo perduto in favore dei maestri di sci che esercitano la libera professione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 39/2012.

13. Il contributo è concesso ai maestri di sci che esercitano stabilmente la libera professione nel territorio regionale nel rispetto degli articoli 3 e 19 della legge regionale n. 39/2012, in regola con l'iscrizione all'albo regionale al 30 novembre 2019 e che abbiano sospeso la propria attività nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.

14. L'ammontare del contributo a Fondo perduto di cui al comma 12 è pari ad euro 300,00 per ciascun operatore.

15. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e turismo emana un avviso pubblico contenente modalità e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui ai commi 12, 13 e 14.

16. Agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte come di seguito indicato:

a) per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'art. 14, comma 3, lettera c) della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);

b) per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'art. 23, comma 4 della legge regionale n. 10/2020.


Art. 5.

Contributo ai Comuni di Civitella Casanova, Carpineto della Nora e Villa Celiera finalizzati al supporto degli sport invernali

1. La Regione concede per l'anno 2020, ai Comuni di Civitella Casanova, Carpineto della Nora e Villa Celiera, un contributo di euro 30.000,00 ciascuno, a titolo di compartecipazione agli oneri diretti e indiretti derivanti da lavori urgenti e indifferibili necessari per la predisposizione manutenzione, rifacimento mezzi, sentieri e piste dedicate agli sport invernali ricadenti nel bacino montano-sciistico del Voltigno.

2. La Regione per favorire il potenziamento degli sport invernali anche nei Comuni di Brittoli, Farindola, Montebello di Bertona, Ofena, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio e Castel del Monte, limitrofi al bacino montano-sciistico del Voltigno, per le stesse finalità espresse nel comma 1, concede per l'anno 2020, ai citati comuni, un contributo di euro 10.000,00 ciascuno.

3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in euro 180.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti», capitolo 291011, ridenominato in «Sostegno al bacino montano-sciistico del Voltigno».



4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, per l'anno 2020, è assicurata:

a) mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020), per euro 90.000,00;

b) mediante lo stanziamento presente nella parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2, per euro 90.000,00.

5. Al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa è apportata la seguente variazione:

a) in aumento parte spesa: missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti», capitolo 291011, ride-nominato in «Sostegno al bacino montano-sciistico del Voltigno», per euro 180.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 12, programma 03, titolo 1, capitolo 71720, per euro 90.000,00;

c) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, capitolo 35001/2 denominato «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari», per euro 90.000,00.

6. L'erogazione delle somme di cui al presente articolo da parte della Regione avviene esclusivamente nel rispetto delle procedure espressamente ivi previste ovvero senza alcun ulteriore aggravio procedimentale a carico dei comuni destinatari dei contributi di compartecipazione nonché in un'unica soluzione e anticipatamente.

Art. 6.

Contributi per i centri diurni per disabili

1. La Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai centri diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli enti d'ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a Fondo perduto per le spese di funzionamento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.

3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del titolo 1, missione 12, programma 02, pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei centri diurni per disabili regionali.

4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), derivanti dalla riprogrammazione dei Fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 7.

Interventi a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali marittime

1. Al fine di sostenere le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

2. Per i concessionari che nell'anno 2020 hanno già versato l'imposta regionale di cui al comma 1, è disposto, a cura della competente struttura regionale, il rimborso di quanto pagato.

3. Alle minori entrate di cui al comma 1 ed alla spesa di cui al comma 2, quantificate complessivamente in euro 600.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'art. 14, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 10/2020.

4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche con la predisposizione di apposite variazioni sul bilancio regionale ai fini della gestione.

Art. 8.

Contributo straordinario al Comune di Rocca Santa Maria per interventi di valorizzazione turistica

1. Per il completamento della realizzazione di un punto di ristoro e museo del fungo porcino è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 100.000,00. Le relative risorse sono allocate nella missione 07, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario al Comune di Rocca Santa Maria».

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 40 della legge regionale n. 3/2020.

3. A tal fine è apportata la seguente variazione, per competenza e cassa, al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 07, programma 01, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario al Comune di Rocca Santa Maria» per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 12, programma 10, titolo 1, capitolo 71710, per euro 100.000,00.

Art. 9.

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Le misure di sostegno previste dagli articoli 2, 4, 6 e 7 sono concesse nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91/01) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie relative agli articoli 2 e 3, commi 1, 2 e 3

1. Gli oneri per l'anno 2020 derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, commi 1, 2 e 3, sono quantificati complessivamente in euro 3.250.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l'attuazione dell'art. 2, euro 1.000.000,00 per l'attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, ed euro 250.000,00 per l'attuazione dell'art. 3, comma 3.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.250.000,00, si provvede con le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei Fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa dell'investimento di risposta al Coronavirus - CRII. L'utilizzo delle risorse è subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/5 del 1° dicembre 2020, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

21R00057



REGIONE SICILIA

LEGGE 3 dicembre 2020, n. 29.

Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.*(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 61 dell'11 dicembre 2020 (n. 47).***L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Autorizzazione di spesa per finalità assunzionali*

1. Al fine di fare fronte all'esigenza di funzionalizzazione del Corpo Forestale della Regione siciliana, per le finalità assunzionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, cui si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Art. 2.*Rideterminazione indennità mensile pensionabile*

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, dopo le parole "in sede di contrattazione sindacale." sono aggiunte le parole "La spesa occorrente per il pagamento delle differenze retributive fondamentali, quantificata nella misura massima di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, grava, per il biennio 2021-22, sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022."

Art. 3.*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 dicembre 2020.

MUSUMECI


*Assessore regionale
per il territorio
e l'ambiente*
CORDARO

*(Omissis)***21R00062**MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 4 1 7 *

€ 2,00

